

Art. 3

Al comma 15, le parole: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc”.

4.800 IL GOVERNO

A. S. 1018

Art. 4

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: “anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l’impiego,” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero con le modalità di cui all’articolo 19, comma 1, e all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015”;
- b) al comma 15, primo periodo, le parole: “In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite” sono sostituite dalle seguenti: “In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite”.

Art. 5

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, quarto periodo, le parole “sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,”;
- b) al comma 2:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono inserite le seguenti: “, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,”;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In sede di prima applicazione e nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l’INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell’attestazione dell’ISEE, presentino valori dell’indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).”;
- c) al comma 3:
 - 1) al secondo periodo, le parole: “sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati”;
 - 2) al terzo periodo, le parole: “le informazioni rilevanti ai fini della concessione” sono sostituite dalle seguenti: “le informazioni necessarie ai fini della concessione”;
 - 3) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Con provvedimento dell’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ove non già disciplinati, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.”
- d) al comma 6, il settimo periodo è sostituito dal seguente: “Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica.”.

Art. 6

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell’ambito del sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.”;
- b) al comma 3:
- 1) al primo periodo, le parole: “l’INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “l’INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1”, nonché le parole: “e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale” sono sostituite dalle seguenti: “e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale”;
 - 2) al secondo periodo, le parole: “Le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l’impiego e con i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Mediante le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l’impiego e ai comuni”;
- c) al comma 4:
- 1) alla fine del primo periodo, alinea, sono inserite le seguenti parole: “, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1”;
 - 2) al secondo periodo, alinea, le parole: “alle piattaforme” sono sostituite dalle seguenti: “mediante le piattaforme”;
 - 3) alla lettera c), le parole: “di dar luogo a sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: “di dar luogo alle sanzioni di cui all’articolo 7”;
 - 4) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) ogni altra informazione, individuata nel decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all’articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 14.”
- d) al comma 5:
- 1) al primo periodo, alinea, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1”;
 - 2) alla lettera b), le parole: “condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego” sono sostituite dalle seguenti: “comunicazione da parte dei comuni ai centri per l’impiego”;
 - 3) alla lettera d), le parole: “condivisione delle informazioni” sono sostituite dalle seguenti: “messa a disposizione delle informazioni”;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc,

nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al sistema informativo di cui al comma 1.”

Conseguentemente

All'articolo 8, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 11

Al comma 2, lettera d):

a) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali";

b) il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite nel decreto di cui al comma 2.";

c) dopo il numero 2) è inserito il seguente: "2-bis) al comma 3, le parole "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2".



Ministero della Giustizia

EMENDAMENTO

AS 1018

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

ART. 14

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

“10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell’articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

- a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
- b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, prevedendo:
 - 1) la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;





Ministero della Giustizia

- 2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
 - 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
 - 4) per i profili tecnici l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
 - 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
 - 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
 - 7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
- c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previste dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-*ter* e 10-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-*bis*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale **non dirigenziale** a tempo





Ministero della Giustizia

indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.

Emendamento Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 5, primo periodo, le parole: "massimo 60" sono sostituite dalle seguenti: "massimo 120";

- Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024 e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,1 per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

Articolo 26-bis

(Acconti CIGS in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa)

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. In presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'Inps, sono computate nell'ambito della mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172."

26.0.801 IL GOVERNO

Dopo l'ARTICOLO 26 INSERIRE IL SEGUENTE

A.S. 1018

ART. 26-bis
(MODIFICA ALL'ARTICOLO 44 DEL DECRETO LEGISLATIVO
14 SETTEMBRE 2015, N. 148)
Emendamento

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis inserire il seguente:
"6 ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente."
2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data.